



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE LAVORO

11 Giudice dott.ssa Monia Adami all'udienza del giorno 8 2 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 cpc nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 489/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
vertente

TRA

.....rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Meazza e Domenico Michele Marchi in virtù di procura in
atti

RICORRENTE

E

.....

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 24.2.16 il ricorrente, ha dedotto: che è dipendente delnelqualifica diche il 27 febbraio 2015 il Comitato Territoriale Legacoop dilo ha eletto come Presidente del Comitato Territoriale Legacoop di; che in data 27 marzo 2015 la Direzione Regionale di ha ufficializzato e deliberato il conferimento del detto incarico elettivo come da Statuto; che ha presentato richiesta per usufruire della concessione di aspettativa ex art. 31 L. 300/1970 Statuto dei Lavoratori, onde permettergli di espletare la carica Sindacale di cui sopra; che con lettera del 21.04.2015, prot. 049238,comunicava di voler procedere ad approfondimenti in ordine al rilascio **della** concessione proponendo **nel** frattempo la soluzione "*alternativa e temporanea*" della "*concessione della aspettativa per motivi personali*"; che lo stesso Comune precisava che "*ovviamente, qualora dalle verifiche poste in essere si rilevasse la possibilità di poter riconoscere l'aspettativa*

sindacale oggetto della richiesta, sarà garantita l'applicabilità dell'istituto con effetto retroattivo e dunque, dal momento in cui avrà iniziato a decorrere l'aspettativa per motivi personali di cui al punto precedente"; che l'aspettativa per motivi personali non è retribuita; che in data 15.10.2015 richiedeva di rientrare a lavoro con revoca della aspettativa personale per motivi personali; che formulava istanza di riduzione dell'orario di lavoro di 11 per consentirgli il prosieguo della carica elettiva sindacale in seno alla Associazione Lega Coop, rigettata dall'Amministrazione con prosieguo dell'aspettativa personale non retribuita; che il Comune riscontrava l'ultima nota del 10.12.2015 mediante comunicazione prot. 162844 in cui affermava che l'istanza presentata doveva ormai ritenersi superata "a seguito della richiesta di revoca da parte del suo assistito del periodo di aspettativa per motivi personali concesso sino al 04.05.2016"; che in data 14.01.2016 reiterava e sollecitava la definizione della pratica inerente la richiesta di aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 posto che non era intervenuta sul punto specifico nessuna revoca dell'istanza; che richiedeva l'autorizzazione per ricevere dalla associazione l'indennità di carica sindacale, ma non riceveva alcun riscontro; che in data 20.01.2016 il dirigente del settore comunicava che l'istanza di aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 Statuto dei lavoratori doveva ritenersi ancora valida pur continuando a prendere tempo per rispondere; che la natura di associazione sindacale della associazione Lega Coop rende applicabile in favore del lavoratore ricorrente a tutti gli effetti la disciplina di cui all'art. 31 della L. 300 del 1970. Ha concluso, quindi, chiedendo che "1. accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio della aspettativa prescritta dall'art. 31 della L. 300/1970, come dalla succitata istanza formulata, trattandosi di diritto personale, associativo e sindacale assoluto, di rango costituzionale, certamente non derogabile in quanto derivante da norma superiore; 2. accertato e dichiarato quanto sopra, accertato e dichiarato altresì che la condotta del Comune diviola l'art. 39 Così. e art. 31 della L. 1970/300, anche per condotta antisindacale, sussistendo tutte le condizioni di legge, disponga che il Comune di sia obbligato e tenuto a concedere l'aspettativa sindacale in favore del ricorrente come da detta istanza formulata; 3. condanni il Comune al risarcimento del danno conseguente sia alla succitata condotta antisindacale, sia al danno subito conseguente alla mancata risposta, che gli ha di fatto impedito di beneficiare della aspettativa sindacale nonché anche di percepire finora la indennità sindacale correlata al mancato riconoscimento della detta aspettativa, danno da accertarsi in corso di causa o comunque in via equitativa. 4. con vittoria di spese e onorari."

Il Comune dicostitutosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per tutte le argomentazioni svolte in comparsa.

La causa, solo documentalmente istruita, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza con motivi contestuali di cui il giudice ha dato lettura,

L'art. 31 della L. 300/1970 recita testualmente: " *I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.*

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali",

Disattendendo la ricostruzione dell'istituto proposta dall'Amministrazione convenuta, deve affermarsi che l'aspettativa sindacale è un tipico diritto potestativo e l'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori ha un ambito soggettivo esteso a tutti i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali; si tratta, dunque, di una norma di generale applicabilità che non può essere interpretata restrittivamente, non rappresentando una forma di sostegno selettivo al sindacato rappresentativo né un istituto finalizzato a tutelare gli interessi dei lavoratori cui lo stesso lavoratore-beneficiario appartiene, ossia nel caso di specie gli interessi dei lavoratori del comparto enti locali.

Tale restrittiva lettura non solo non trova alcun aggancio normativo ma contrasta con la chiara apertura della norma diretta a ricomprendere tutti i soggetti che ricoprono cariche sindacali. Circostanza, questa, pacifica nel caso di specie.

Detta chiave interpretativa trova conforto nel principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie nella quale un dipendente di un istituto di credito aveva fatto richiesta di una aspettativa sindacale per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una Amministrazione Comunale: "*il lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva ha diritto ad ottenere un'aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda, sicché non rientra nella discrezionalità del datore di lavoro stabilire se il lavoratore possa o meno continuare a rendere la prestazione durante l'adempimento dell'incarico elettivo. Ne consegue che il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, se chiamato a ricoprire una carica elettiva (nella specie, di sindaco di un Comune), ha diritto alla sospensione e al differimento del termine massimo di durata del contratto, venendo in rilievo un fatto che impedisce, oggettivamente, il completamento della formazione professionale nel termine previsto e determina la necessità di una proroga per un periodo pari a quello di sospensione"* (Sez. L, Sentenza n. 23013 del 29/10/2014).

Pacifico lo svolgimento di una carica sindacale delpresso il CTL di, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve affermarsi il diritto del ricorrente al godimento della aspettativa sindacale ex art. 31 L. 300/70 con conseguente condanna del Comune dialla concessione dell'aspettativa sindacale per il periodo dal mese di

Devono, viceversa, respingersi le ulteriori domande risarcitorie svolte dal ricorrente in quanto infondate_

Innanzitutto, deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva rispetto alla domanda di accertamento della condotta antisindacale asseritamente posta in essere dal Comune diper la considerazione decisiva che "in tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 st.lav. deve riconoscersi agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali" (Sez. L. Sentenza n. 5321 del 02/03/2017). Ne deriva che il singolo non è legittimato attivo nel procedimento per condotta antisindacale.

Parimenti infondata, per genericità e indeterminatezza, è la domanda per risarcimento del danno da ritardo nella percezione della indennità sindacale da parte del CTL

Al riguardo, premesso che tutte le allegazioni in fatto, in punto di danno risarcibile, contenute nelle note conclusive devono ritenersi tardive, la domanda, come cristallizzata nell'atto introduttivo appare totalmente sfornita di ogni riferimento normativo o contrattuale dal quale cogliere il collegamento tra la dedotta "richiesta di autorizzazione" (pag. 3) e la corresponsione da parte di CTLdella indennità di carica sindacale.

In altre parole, parte ricorrente ha totalmente trascurato, sia da un punto di vista assertivo che probatorio, di precisare le ragioni fattuali e giuridiche che sorreggono la domanda del danno da ritardo precludendo al giudice ogni valutazione in ordine alla sussistenza del diritto azionato.

A ciò si aggiunga che dal documento 3) prodotto dal Comune di risulta che il ricorrente nella istanza di autorizzazione ha dato atto di percepire l'indennità in parola e, per contro, non solo non ha provato in questo giudizio la mancata percezione ma formula una domanda per danno da ritardo che presuppone la avvenuta corresponsione.

In ogni caso, la domanda appare sfornita di qualunque allegazione e prova anche in punto di quantificazione della indennità invocata. Ed invero, la ctu o la liquidazione in via equitativa richieste in questa sede esigono che sia la parte a fornire al giudice i parametri da indicare all'ausiliario o sulla base dei quali procedere alla quantificazione in via equitativa.

La causa deve, pertanto, essere decisa come da dispositivo.

Le spese del giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

dichiara il diritto del ricorrente al godimento della aspettativa sindacale ex art. 31 L. 300/70 con conseguente condanna del Comune di alla relativa concessione per il periodo compreso tra il mese di aprile 2015 e il mese di maggio 2016;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in e 2400,00 oltre accessori.

Sassari, 8.2.2018

<p>de Sefar/hz 8/2/18 x.2</p>	<p style="text-align: center;">Il Giudice ssa Maggi</p> <p style="text-align: right;">Adami</p>
---------------------------------------	---